



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**LEGGE QUADRO IN MATERIA DI  
RICOSTRUZIONE POST-  
CALAMITA'**  
(Legge 18 marzo 2025, n. 40)

**Legge 18 marzo 2025, n. 40**, recante: "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025](#). Il provvedimento è in vigore dal 2 aprile 2025.

## Sommario

1. Ambito di applicazione (art. 1) .....	1
2. Stato di ricostruzione di rilievo nazionale (art. 2) .....	1
3. Commissario straordinario alla ricostruzione (art. 3) .....	1
4. Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione (art. 4).....	3
5. Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5) .....	4
6. Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento (art. 6) .....	4
7. Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 7).....	5
8. Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali (art. 8) .....	5
9. Ricostruzione privata (art. 9) .....	7
10. Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata (art. 11).....	8
11. Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata (art. 12).....	9
12. Piano speciale per le infrastrutture statali (art. 13, comma 2, lett. e)) .....	10
13. Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (art. 14, comma 3) .....	10
14. Conferenza permanente (art. 15).....	11
15. Disposizioni relative al trattamento e al trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (art. 19).....	11
16. Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno (art. 23) .....	13
17. Interventi per il recupero del sistema produttivo (art. 24) .....	14
18. Interventi per lo sviluppo (art. 25) .....	14
19. Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 26).....	14
20. Disposizioni transitorie (art. 27).....	15

### **1. Ambito di applicazione (art. 1)**

Il comma 1 stabilisce che, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, le disposizioni del disegno di legge in commento disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica, per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

### **2. Stato di ricostruzione di rilievo nazionale (art. 2)**

Il comma 1 prevede che il Consiglio dei ministri, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'art. 24 del Codice della protezione civile, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Ai sensi del comma 2:

- a) la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi;
- b) lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del Codice della protezione civile, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni.

Il comma 3 disciplina le condizioni e le modalità per la revoca dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

### **3. Commissario straordinario alla ricostruzione (art. 3)**

Il comma 1 stabilisce che la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione dovrà avvenire, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata.

Tale nomina avviene dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale indicato dal precedente articolo 2.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione può essere individuato nel Presidente della Regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, in uno dei Presidenti delle Regioni interessate.

In alternativa, può essere individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Il comma 2 prevede che la costituzione, l'organizzazione e la disciplina della struttura di supporto del Commissario straordinario sono stabilite da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 disciplina il passaggio alla gestione commissariale delle attività e delle funzioni non concluse dal commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Tale passaggio viene formalizzato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 stabilisce che il Commissario straordinario alla ricostruzione:

- a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) adotta, entro sei mesi dalla nomina, un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziato. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato disposto che nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il suddetto piano generale pluriennale degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella prevista contabilità speciale, può contenere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione;
- c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale prevista alla lettera f);
- d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale prevista alla lettera f):
  - 1) provvede alla ricognizione e attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con la Cabina di coordinamento;
  - 2) coordina e vigila l'attuazione degli interventi per la ricostruzione privata, concedendo altresì i relativi contributi;
  - 3) coordina la realizzazione degli interventi per la ricostruzione pubblica;
  - 4) coordina, qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità;
  - 5) può autorizzare l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico e amministrativo da parte dei diversi enti coinvolti nell'emergenza;
- e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione;
- f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta;
- g) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla legge in commento nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il comma 7 prevede che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

#### **4. Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione (art. 4)**

Il comma 1 disciplina le modalità di istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

La Cabina di coordinamento è composta:

- a) dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede;
- b) dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) dal capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;
- e) dal sindaco metropolitano ove presente;
- f) da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia (UPI);
- g) da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Il comma 2 prevede che possano essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto pubblico o privato ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Ai sensi del comma 3 la Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario nelle seguenti attività:

- a) progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti previsti dal precedente articolo 3, comma 3;
- b) monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato;
- c) definizione del piano generale pluriennale di interventi;
- d) definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;
- e) redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica;
- f) integrazione del piano generale pluriennale di interventi, con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati.

## **5. Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5)**

Il comma 1 prevede che, ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica eventualmente delegata per la ricostruzione, adotti direttive per assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione, con riferimento agli stati di ricostruzione attivati sull'intero territorio nazionale.

Il comma 2 stabilisce che le direttive sono adottate su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, previa intesa da sancire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

Il comma 3 consente che le direttive, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneo monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le esigenze del Dipartimento Casa Italia.

Il comma 4 consente al Capo del Dipartimento Casa Italia, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive, di adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione, da parte dei Commissari straordinari, di specifiche disposizioni contenute nelle direttive.

## **6. Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento (art. 6)**

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) del Fondo per la ricostruzione;
- b) del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

Le risorse del Fondo per la ricostruzione sono volte al finanziamento degli interventi per i territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

La trasparenza e la pubblicità dei due citati fondi è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 2 stabilisce l'apertura presso la tesoreria dello Stato di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale sono assegnate:

- a) le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza;
- b) le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione e dal Fondo per le spese di funzionamento del Commissario, nonché le risorse finanziarie statali, anche derivanti dalle erogazioni liberali, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato della ricostruzione di rilievo nazionale.

Il comma 3 prevede che l'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale è stabilita dal Capo del Dipartimento Casa Italia, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 4 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione, ad eccezione delle risorse derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

## **7. Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 7)**

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 18-bis del D.L. n. 8 del 2017.

Secondo la nuova formulazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione.

Il comma 2 dispone l'istituzione, presso il Dipartimento Casa Italia, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

Tale organo, composto da tutti i Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall'art. 221 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023).

Il comma 3 aggiunge la lettera *f-bis*) al comma 4 dell'art. 221 del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo, tra i compiti assegnati alla suddetta Cabina in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, il compito di dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

## **8. Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali (art. 8)**

L'articolo in esame, al comma 1, stabilisce che, entro 18 mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione (di cui all'articolo 3 della presente legge), i comuni, ove richiesto dal medesimo Commissario, approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

- a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi e localizzati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

- b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi comprese le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del terzo settore, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi e ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale;
- c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

Al comma 2, viene stabilito che gli strumenti urbanistici attuativi devono rispettare i principi di indirizzo fissati con ordinanze commissariali e tenere conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario stesso. Tali strumenti attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

- a) un aumento della popolazione insediabile;
- b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle preesistenti;
- c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza ambientale (VIInA).

Al comma 3 si prevede che, con apposita ordinanza commissariale, vengano disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale e alla definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione. I pareri della cittadinanza non hanno natura vincolante e devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario.

I commi 4 e 5 disciplinano il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, prevedendone la diffusione presso le popolazioni interessate per la presentazione di osservazioni e opposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo. Il successivo comma 6 dispone che tali strumenti attuativi innovino gli strumenti urbanistici vigenti e possano derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, come stabilito al comma 7, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione.

Il comma 8 attribuisce ai comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, la facoltà di individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. Ciò avverrà con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento. Con la medesima deliberazione, sono altresì perimetrate le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico. Il comma 9 stabilisce che per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari sono tenuti a costituirsi in consorzio obbligatorio entro 30 giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51% della superficie complessiva dell'intero edificio. Decorsi

inutilmente i 30 giorni previsti, il comma 10 dispone che i comuni si sostituiscano ai proprietari che non hanno aderito al consorzio mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore ai 3 anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi concedibili per la ricostruzione privata, limitatamente al solo ripristino strutturale e delle finiture comuni. Il comma 11 prevede che il consorzio ed i comuni, nei casi di interventi sostitutivi, esercitano il diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.

Il comma 12, infine, stabilisce che - entro 24 mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale - le regioni possono adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, individuati con apposita ordinanza commissariale. Tali programmi sono attuati nei limiti delle risorse regionali a ciò destinate e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario e degli eventuali strumenti urbanistici comunali attuativi già adottati. Tali programmi straordinari regionali autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti. Sono in ogni caso esclusi dai suddetti programmi regionali gli interventi su immobili o parti di essi realizzati in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive e le modalità di regolarizzazione già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.

## **9. Ricostruzione privata (art. 9)**

Viene stabilito, al comma 1 dell'articolo in esame, che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione siano definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale. Con le medesime disposizioni sono individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziare le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, iscritte ad apposito fondo per il successivo trasferimento alla contabilità speciale.

Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, al comma 2 viene previsto che il Commissario straordinario, con propri provvedimenti adottati entro 12 mesi dalla nomina, provveda a:

- a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
  - 1) gli interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorità, per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
  - 2) gli interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni gravi;
  - 3) gli interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

- b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di ripristino degli edifici, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

Il comma 3 chiarisce che gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta.

## **10. Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata (art. 11)**

L'articolo in commento regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.

Il comma 1 stabilisce che l'istanza di concessione dei contributi è presentata al comune territorialmente competente, per il tramite dei soggetti legittimati, insieme alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

Oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, alla domanda vanno allegati:

- a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda di rilevamento dell'agibilità e del danno nell'emergenza sismica (di seguito: AeDES) o altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente;
- b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- c) il progetto proposto, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti relativamente all'immobile nel suo complesso, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

Il comma 2 prevede che il comune, a seguito dell'istruttoria eventualmente compiuta sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione in vigore, rilasci, ove richiesto e necessario nonché al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico di cui delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 oppure verifichi i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico.

Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei casi e nei limiti di cui al precedente articolo 8, comma 12, in materia di programmazione straordinaria regionale, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche che sono comunque necessarie.

Il comma 3 prevede che il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della

legge in commento, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo comprendente le spese tecniche.

Il comma 4 precisa che il Commissario straordinario conclude il procedimento con il decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020.

Il comma 5 sancisce che il Commissario straordinario, per il tramite della propria struttura di supporto, effettua mensilmente delle verifiche a campione sugli interventi ammessi alla concessione dei contributi, sorteggiando un numero di beneficiari che corrisponda almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle verifiche già menzionate emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

Il comma 5, inoltre, precisa che la concessione dei contributi è soggetta a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme o di utilizzo delle stesse anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio.

In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione.

Il comma 6 stabilisce che con ordinanze del Commissario adottate ai sensi del precedente articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. Con le medesime ordinanze possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5. Viene disposto altresì che il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

Il comma 7 prescrive che i contributi e i benefici per gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di ripristino di immobili privati danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso sono riconosciuti a condizione che i medesimi immobili siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità al titolo medesimo o siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.

## **11. Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata (art. 12)**

Il comma 1 prevede che nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile. Per il tramite della predetta clausola, l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario,

entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari, ai medesimi obblighi.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziari, che si configura con il mancato utilizzo di banche o della società Poste Italiane S.p.A. per il pagamento degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati, è disposta la revoca totale del contributo erogato.

Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi sulla tracciabilità finanziaria dei pagamenti (di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 136 del 2010), è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

Il comma 4 prevede la risoluzione di diritto nei casi di inadempimento di cui al precedente comma 2.

Il comma 5 stabilisce che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e che, ove si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare. Deve essere altresì trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto, con l'indicazione delle imprese subappaltatrici prima di dare inizio ai lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopraindicati.

Il comma 6 chiarisce che, in relazione ai profili di responsabilità erariale, le controversie concernenti le contribuzioni pubbliche relative ai lavori di ricostruzione sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il comma 7 prescrive che i contributi siano concessi al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

## **12. Piano speciale per le infrastrutture statali (art. 13, comma 2, lett. e))**

L'articolo prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione, nell'ambito del piano generale pluriennale di interventi da adottare entro sei mesi dalla nomina, predisponga e approvi tramite ordinanze, un piano speciale per le infrastrutture statali, con l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del c.d. Fondo unico ANAS (ex articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) a valere sul Fondo per la ricostruzione (ex art. 6 del provvedimento in esame).

## **13. Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (art. 14, comma 3)**

La norma stabilisce che la società ANAS S.p.A. è responsabile degli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate da eventi calamitosi nelle aree con stato di ricostruzione di rilievo nazionale. ANAS agisce come soggetto attuatore, seguendo le disposizioni del piano speciale, ex art. 13, comma 2, lett. e) del presente provvedimento (cfr. paragrafo precedente), per il recupero delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, nonché di competenza delle Regioni e degli Enti Locali, compresa la loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già avviati con le previste (art. 25, comma 2, lettera b) D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1) ordinanze della protezione civile.

In caso di necessità, ANAS può anticipare risorse dal c.d. Fondo unico ANAS (ex articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), previa autorizzazione del

Ministero delle Infrastrutture, in base a una ricognizione delle risorse disponibili senza compromettere altri progetti. Per coordinare la messa in sicurezza e la ricostruzione delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali, ANAS può parimenti intervenire direttamente, se necessario, anticipando le risorse del fondo anche in relazione alla capacità operativa degli enti coinvolti.

#### **14. Conferenza permanente (art. 15)**

Il comma 1 istituisce la Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale e delinea le modalità di composizione.

La Conferenza è presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, ed è composta da:

- a) un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) un rappresentante della Regione o Provincia autonoma;
- c) un rappresentante, rispettivamente, della Provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o in assenza di quest'ultimo di altra area naturale protetta, nonché del Comune, territorialmente competenti.

Il comma 2 prevede che la Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza almeno della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente (il Commissario straordinario alla ricostruzione), sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte, compresi gli atti di gestori di beni o servizi pubblici.

Il comma 3 enumera alcune funzioni e competenze della Conferenza permanente. Pertanto la Conferenza:

- a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai Comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei medesimi Comuni;
- b) approva i progetti predisposti dai soggetti attuatori e all'effettuazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali;
- c) approva i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali (sui quali acquisisce anche l'autorizzazione) di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.

#### **15. Disposizioni relative al trattamento e al trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (art. 19)**

Il comma 1 prevede che il Commissario straordinario, previa intesa con le Regioni e le Province autonome coinvolte, nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, approvi il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e

dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, nel rispetto delle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui intestata.

Il comma 2 definisce le finalità del Piano. Il Piano ha lo scopo di individuare le risorse necessarie e coordinare le operazioni per la rimozione tempestiva dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, promuovendo demolizioni selettive per ridurre i costi, limitare il volume dei rifiuti da smaltire e massimizzare il recupero dei materiali. Qualora questi ultimi non siano riutilizzati, potranno essere ceduti e l'eventuale ricavato sarà destinato come contributo al comune di provenienza.

Al comma 3 si stabilisce che i materiali derivanti dal crollo di edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti da demolizioni disposte dai comuni e da altri enti competenti, siano classificati come rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che li inquadra come "Rifiuti da attività di costruzione e demolizione". Il comune da cui provengono tali materiali è considerato il soggetto produttore ai fini degli adempimenti amministrativi.

Il comma 4 prevede che non siano considerati rifiuti i resti di beni di valore architettonico, artistico e storico, che devono essere selezionati e conservati secondo le disposizioni delle autorità competenti, le quali ne determinano anche la destinazione. Analogamente, i materiali vegetali abbattuti a seguito dell'evento calamitoso o durante le operazioni di emergenza non sono classificati come rifiuti, purché vengano impiegati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomasse.

Il comma 5 stabilisce che la raccolta e il trasporto dei materiali depositati su suolo pubblico, e nelle sole aree urbane, su suolo privato, siano effettuati, ove possibile, dalle aziende responsabili della gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati, dai comuni competenti o da altre amministrazioni pubbliche coinvolte. Queste ultime possono operare direttamente, tramite imprese di trasporto autorizzate o selezionate mediante procedura negoziata senza bando. Inoltre, il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in carico, a proprie spese, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per la ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico, il comma 6 prevede che le attività di demolizioni e la rimozione delle macerie, debbano garantire, ove possibile, il recupero e il riutilizzo dei materiali, preservando le componenti identitarie degli edifici coinvolti.

Il comma 7 stabilisce che le autorità competenti possono autorizzare l'uso di impianti mobili per la selezione, separazione, messa in riserva e scambio di rifiuti destinati a operazioni di recupero, a condizione che tali attività siano condotte senza rischi per la salute e l'ambiente.

Il comma 8 prevede che specifici obblighi sono previsti per i gestori dei siti di deposito temporaneo.

Il comma 9 prevede che i criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, dei siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti da eventi calamitosi sono stabiliti dalle regioni, previa verifica delle condizioni di tutela ambientale e sanitaria. Se i siti individuati risultano insufficienti, il Commissario straordinario può provvedere a individuarne altri.

Al comma 10 si prevede che nel caso in cui il trattamento dei materiali derivanti dall'evento calamitoso avvenga tramite impianti mobili, l'interessato è tenuto a comunicare alla regione in cui si trova il sito individuato le specifiche tecniche, almeno dieci giorni prima dell'installazione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 11 stabilisce che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi destinati all'accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso possano essere conferiti agli impianti già autorizzati, rispettando il principio di prossimità e senza necessità di modificare le autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza.

Il rispetto delle disposizioni del presente articolo è garantito attraverso la vigilanza delle agenzie regionali per la protezione ambientale, delle aziende sanitarie locali e del Ministero della cultura previsto dal comma 12.

Il comma 13 stabilisce che i materiali derivanti dall'evento calamitoso contenenti amianto non siano classificati come rifiuti urbani non pericolosi e la loro gestione deve avvenire secondo un apposito piano di rimozione e smaltimento, affidato a imprese specializzate.

I rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso sono considerati ai sensi del comma 14 frazioni neutre ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

Infine, al comma 15 si prevede che le attività previste dal presente articolo siano svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fatta eccezione per gli interventi finanziati nell'ambito delle procedure di concessione dei contributi per la ricostruzione, le operazioni relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti possono essere realizzate nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario straordinario o mediante altre risorse già previste dalla normativa vigente e destinate a tale scopo.

## **16. Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno (art. 23)**

Il comma 1 prevede la possibilità di chiedere l'immediata liquidazione del danno complessivo, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, per il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa entro 90 giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, l'impresa assicurativa effettua un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, le effettive condizioni dei beni strumentali e la riconducibilità dei danni agli eventi calamitosi (comma 2).

Se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale a tali eventi, entro 5 giorni dal sopralluogo, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, l'impresa assicurativa liquida al soggetto avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine dei 15 giorni dalla ricezione della richiesta, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto e la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno, di cui al presente articolo, non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione (comma 3).

Il comma 4 precisa che il procedimento descritto e contenuto ai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, dopo il versamento del 30 per cento, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto assicurativo.

Il comma 5 disciplina i termini di applicazione della norma e precisa, in particolare, che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti assicurativi, per i danni situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

### **17. Interventi per il recupero del sistema produttivo (art. 24)**

Il comma 1 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale, di cui al decreto legge n. 120/1989 (L. n. 181/1981), limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 marzo 2022.

Ai sensi del comma 2, i progetti sono adottati tramite la stipula di accordi di programma (di cui all'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990) con le regioni interessate.

Come previsto dal comma 3, il finanziamento della misura avviene sulla base delle risorse assegnate alle aree di crisi industriale non complessa con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021.

### **18. Interventi per lo sviluppo (art. 25)**

Il comma 1 dispone che una quota massima del 4 per cento degli stanziamenti annuali per i singoli eventi calamitosi, può essere destinata alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.

Tali interventi dovranno essere adottati, a norma del comma 2, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con gli enti territoriali interessati. Al programma possono pervenire risorse dalle regioni interessate, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo.

Ai sensi del comma 3, il programma di sviluppo individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione *in itinere* ed *ex post* degli interventi.

### **19. Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali (art. 26)**

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi volti ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

I decreti legislativi dovranno rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia degli immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofici;
- b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi;
- c) promuovere la costituzione di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.A.;
- d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo degli schemi di assicurazione, anche allo scopo di razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione delle delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che gli schemi di questi decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

## **20. Disposizioni transitorie (art. 27)**

L'articolo 27 stabilisce che le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.